

N. /2021 R.G.N.R.
N. 12021 REG. Usura



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Teramo

Il Pubblico Ministero,

Vista l'istanza presentata ex art. 20 L. 44/99 in data 7.12.2021 da
n. a Teramo il , in proprio e in qualità di legale rappresentante della
soc. srl corrente in , via n. ;

Viste le modifiche normative intervenute sulle norme vigenti in materia di usura bancaria L. n. 108/1996 e L. n. 44/99, in particolare a seguito delle L. n. 3/2012 e art. 38 bis D.L. n. 113/2018 conv. nella L. n. 132/2018 con l'innalzamento, da trecento giorni a due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione del termine di sospensione, previsto dall'art. 20 della legge 44/99, di cui possono beneficiare le persone offese da usura ed estorsione che abbiano richiesto l'accesso al Fondo di solidarietà

Visto l'attuale testo dell'art. 20 L. n. 44/1999 che stabilisce che:

1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di ((due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati)). 2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni. 3. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo. 4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate. 5. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l'inesistenza dei

presupposti per l'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli effetti dell'inadempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 e della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie. 6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano altresì a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo senza interesse di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché a coloro che abbiano richiesto l'elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. 7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente;

Rilevato che il procedimento R.G.N.R. n. /2021 risulta iscritto per il reato p. e p. dall'art. 644 c.p. cd. usura bancaria a seguito della denuncia sporta nei confronti dei responsabili della .. poi spa filiale di ..

in relazione a due mutui fondiari stipulati tra la soc.

e la Banca .. in data 12.9.2007 e in data 23.9.2009;

considerato che allegata alla denuncia-querela vi è perizia contabile d'ufficio disposta dal Tribunale civile di Teramo che evidenzia il superamento dei tassi soglia e che allo stato devono essere espletate indagini di natura contabile per verificare se sono stati superati i limiti di legge nei tassi di interesse applicati, utilizzando la formula di calcolo indicata nelle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura", diramate dalla Banca d'Italia.

preso atto che nella denuncia si fa richiesta di sospensione dei termini di cui al sopra citato art. 20 L. 44/1999;

PQM

visto l'art. 20 commi 7 e 7-bis legge n. 44/99 nel testo introdotto dall'art. 2 comma 1 lett. d) n. 1) legge n. 3/2012, come modificato dalla L. 132/2018 DISPONE LA sospensione dei termini sostanziali e processuali degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo indicati dall'articolo citato, commi 1, 2, 3 e 4, a beneficio della soc. srl corrente in

via n. e del suo amministratore

, n. a Teramo il ; per 2 anni a decorrere dal provvedimento di
sospensione

Manda alla Segreteria in sede per l'immediata comunicazione del presente provvedimento a
mezzo P/C:

- Alla p.o. tramite pec al difensore AVV. EMANUELE ARGENTO del Foro di Pescara
- al Prefetto di TERAMO
- **al Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di TERAMO**

Teramo, 9.12.2021

IL SOST. PROC. DELLA REPUBBLICA

Dott.ssa Laura Colica